



CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO INTERVENTO IN CASO DI ALTRE EMERGENZE

**INDICE**

1. OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E PRIMO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA	5
2.1 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO	8
2.2 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA	8
2.3 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO	9
2.4 SORVEGLIANZA ANTINCENDIO.....	10
2.4.1 Sorveglianza di mezzi, attrezzature, DPI e di quanto in dotazione alla Squadra Emergenze / Incendio.....	13
2.4.2 Programma di intervento.....	13
2.5 TRACCIABILITÀ ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	14
2.6 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ANTINCENDIO.....	14
2.7 PERSONALE IN TURNO ADIBITO AI DIVERSI RUOLI ATTESI DAL SERVIZIO DI GESTIONE EMERGENZE / INCENDIO.....	17
2.7.1 Personale in turno adibito alla funzione di coordinatore del servizio emergenze / incendio.....	17
2.7.2 Personale adibito alla funzione di caposquadra del servizio antincendio.....	18
2.8 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PREVISTE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ATTESO	18
2.8.1 La conduzione dei mezzi deve essere affidata a quanti in possesso dei requisiti di legge:	19
2.8.2 Adeguatezza dei mezzi proposti dall'aggiudicatario rispetto ai percorsi potenzialmente attesi.....	19
2.8.3 dotazione minima attesa a corredo dei mezzi antincendio previsti.....	19
3. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO RICHIESTO..	22
4. INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO	22
5. PERIODO DI PROVA.....	23
6. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI	23
7 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	25
8 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	25
8.1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	26
9 PRIVACY, TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	26



10	RESPONSABILITÀ.....	27
11	POLIZZE ASSICURATIVE	27
12	INADEMPIENZE E PENALITÀ	28
13.	SUBAPPALTO	29
14	IL CONTRATTO	30
14.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	30
14.2.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	31
14.3	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	32
14.4	LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE.....	33
14.5	LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.	33
14.6	MODIFICHE DEL CONTRATTO	35
14.7	REVISIONE PREZZI.....	36
14.8 –	CONCLUSIONE DEL SERVIZIO	37
14.9 –	MONITORAGGIO CLAUSOLA SOCIALE	37
15.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	38
16.	PENALITÀ, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE	40
17.	SPESE CONTRATTUALI	40
18.	PATTO INTEGRITÀ REGIONALE E CODICE ETICO DELL'ASST BERGAMO OVEST.....	41
19.	REGOLAMENTO PRIVACY.	41
20.	CLAUSOLA DI ESTENSIONE	42
21.	CONVENZIONI ARIA S.P.A. O CONSIP S.P.A.	43
22.	CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	43
23.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO.....	46



24. FORO COMPETENTE	46
25. NORME FINALI	46



1. OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'appalto per l'affidamento del servizio per la gestione della sicurezza antincendio e primo intervento in caso di emergenze nelle strutture sanitarie dell'ASST Bergamo Ovest e ASST di Cremona.

Specificatamente il servizio richiesto prevede:

- a) l'organizzazione del Servizio Antincendio e di primo intervento in caso di emergenza, di cui all'articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e di cui al D.M. 2 settembre 2021, rispondente a quanto indicato dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e dal Piano di Emergenza adottato dalle rispettive strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 19 marzo 2015;
- b) l'organizzazione della sorveglianza antincendio di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) del D.M. 1 settembre 2021.

La verifica della corretta esecuzione dell'appalto sarà attuata mediante:

- verifiche formali dell'avvenuta sorveglianza antincendio
- verifiche in merito alle attività primo intervento in caso di emergenza.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E PRIMO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

Per la gestione del servizio di sorveglianza antincendio e del primo intervento in caso di emergenza l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza in servizio come di seguito specificato, di una squadra antincendio composta e caratterizzata da un numero di operatori come riportato nella tabella che segue:

ASST BERGAMO OVEST	OSPEDALE DI TREVIGLIO
N. 1 Coordinatore emergenza	Presente in sito dal lunedì al venerdì h 08 svolge la sua attività di referente del servizio oltre a sorveglianza e primo intervento in tutte le strutture di pertinenza dell'ASST. Collabora funzionalmente con SPP anche per i corsi antincendio ed esercitazioni antincendio (prove di emergenza ed evacuazione).
N. 2 addetti antincendio, di cui n. 1 con funzione di capo squadra	Presenti in sito h24 7 gg. su 7 per l'erogazione delle attività sopra riportate.
ASST BERGAMO OVEST	OSPEDALE DI ROMANO DI L. E MARTINENGO
N. 1 addetto antincendio	Presente in sito a Romano con funzioni di ronda anche sulla struttura di Martinengo Attività h24 7 gg. su 7 di "sorveglianza" e pronto



	Intervento in caso di Emergenze/Incendio per Romano e Martinengo. Collabora funzionalmente con SPP anche per i corsi antincendio ed esercitazioni antincendio (prove di emergenza ed evacuazione) oltre che a tutte le attività correlate alla gestione dell'emergenza.
ASST CREMONA	OSPEDALE DI CREMONA
1 Coordinatore emergenza	Attività H24-7/7 Presidia il C.G.E. dal quale al bisogno coordina la risposta ad eventuali Emergenze (anche Oglio Po) Collabora funzionalmente con RSPP ed RTSA In particolare (H08-5/7) il ruolo è atteso coperto dal Coordinatore individuato come REFERENTE del Servizio
1 Capo Squadra Antincendio 1 addetto antincendio	Attività H24 7/7. In coppia presidiano il sito svolgendo attività di "ronda" e PRONTO Intervento in caso di Emergenze Collaborano con RSPP per i corsi antincendio ed esercitazioni antincendio (prove di emergenza ed evacuazione). Collaborano sul campo con RTSA ed Ufficio Tecnico per quanto altro di loro competenza. In particolare (H08-1/7) l'Addetto effettua anche le sorveglianze attese settimanalmente sul Territorio (coperto dalla presenza dei Manutentori / Addetti ASST). In caso di Emergenze conclamate / rilevanti c/o il Presidio Ospedaliero di Oglio Po, con il furgone in dotazione raggiungono e supportano i Collegghi presenti sul posto
1 addetto antincendio (PRESIDIO Pronto Soccorso)	Attività h24 7/7. In prevalenza "presidia" il Pronto Soccorso (da "laico" ausilia le aree di accoglienza ed attesa). Assiste precauzionalmente ai "movimenti" attesi c/o l'adiacente Elisuperficie (atterraggio/decollo) Al bisogno affianca le attività di "ronda" e PRONTO Intervento in caso di Emergenze
ASST CREMONA	OSPEDALE DI OGLIO PO
1 addetto antincendio (PRESIDIO Pronto Soccorso)	Attività h24 7/7. In prevalenza "presidia" il Pronto Soccorso (da "laico" ausilia le aree di accoglienza ed attesa). Giornalmente svolge anche le attività di "ronda" Interviene in caso di Emergenze (PRONTO Intervento)

Nella pagina seguente è ulteriormente illustrato quanto atteso da ASST Cremona



ASST di Cremona																Ospedale di CREMONA													
Squadra	Figura	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	Note			
CGE H24-7/7	Coordinatore delle Emergenze REFERENTE del Servizio																									Presidia H08-5/7 il C.G.E. dal quale coordina la risposta ad eventuali Emergenze. Collabora funzionalmente con RSPP ed RTSA			
	Caposquadra Emergenze (in funzione di Coordinatore)																									Preventivamente formato sulle locali modalità di Gestione Emergenze, in ogni sua assenza sostituisce il Coordinatore nel presidio H24-7/7 del C.G.E.			
“ronda” H24-7/7	Caposquadra Emergenze																									In coppia presidiano il sito H24-7/7 svolgendo attività di “ronda” e PRONTO Intervento in caso di Emergenze.			
	Addetto Antincendio																												
PS H24-7/7	Addetto Antincendio																									Dedicato al “presidio” H24-7/7 del Pronto Soccorso (da “laico” ausilia le aree di accoglienza ed attesa, da Addetto assiste anche ai movimenti c/o l'Elisuperficie)			

ASST di Cremona															Ospedale di OGLIO PO												
Squadra	Figura	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	Note	
PS H24-7/7	Caposquadra Emergenze																									In prevalenza “presidia” H24-7/7 il Pronto Soccorso (da “laico” ausilia le aree di accoglienza ed attesa). Presidia il sito H24-7/7 svolgendo anche attività di “ronda” e PRONTO Intervento in caso di Emergenze.	



Tutti gli operatori addetti al servizio antincendio (Coordinatore, Caposquadra, Addetto al servizio antincendio):

- dovranno essere specificatamente formati ed abilitati per la gestione del rischio incendio nel rispetto delle indicazioni del D.M. 2 settembre 2021 per Attività di Livello 3, sia in riferimento alla formazione iniziale che agli aggiornamenti;
- dovranno altresì avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
- dovranno inoltre essere formati ed aggiornati al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03 per attività del Gruppo A.

L'espletamento del servizio antincendio prevede che gli operatori siano nominati quali incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; il servizio antincendio dovrà garantire le attività nel seguito descritte, oltre a tutte quelle assegnate agli addetti al servizio antincendio dal Piano di Emergenza di ciascuna sede.

2.1 Primo intervento in caso di incendio

In caso di allarme incendio gli operatori del Servizio Antincendio dovranno:

- intervenire tempestivamente,
- effettuare il primo intervento di spegnimento mediante l'utilizzo dei presidi antincendio in dotazione e presenti avvisando il centralino (ovvero il Centro di Gestione dell'Emergenza, secondo le previsioni del piano di emergenza) dell'ospedale di riferimento della situazione rilevata ovvero se trattasi di falso allarme,
- supportare gli operatori presenti negli interventi di primo soccorso.

2.2 Primo intervento in caso di emergenza

In caso di emergenza determinata da:

- eventi naturali o guasti quali: blackout, allagamento, sisma, lesioni, crolli o cedimenti di parti edili, fughe/guasti o altra situazione relativa impianti di ossigeno o altri gas medicinali, interruzione dei principali servizi (elettrico, riscaldamento/condizionamento, idrico, telefonico, ecc.), sversamenti accidentali, gli operatori del Servizio dovranno:
 - intervenire tempestivamente;
 - verificare la situazione;
 - avvisare il centralino (ovvero il Centro di Gestione dell'Emergenza, secondo le previsioni del piano di emergenza) dell'ospedale di riferimento della situazione riscontrata ed informare per suo tramite la Direzione Medica, gli operatori dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Prevenzione;



- supportare il personale della struttura, reparto o servizio presenti al fine di gestire la situazione emergenziale tenuto conto delle indicazioni fornite da questi;
- delimitare, se necessario la zona interessata dall'evento e presidiare la situazione in attesa dell'arrivo dei VVF.
- blocco ascensori/montacarichi:
 - effettuare il primo intervento per la messa in sicurezza e riporto al piano al fine di consentire al personale preposto di liberare il più rapidamente possibile le persone eventualmente presenti nelle cabine. Allo scopo il personale dell'aggiudicatario dovrà essere specificatamente formato, addestrato e formalmente autorizzato all'intervento da parte della Società che gestisce gli stessi.

2.3 Primo intervento in caso di pericolo grave ed immediato

Con pericolo grave ed immediato si intendono quelle situazioni segnalate e/o rilevate dagli stessi operatori del Servizio Antincendio che possono potenzialmente costituire pregiudizio per la tutela della sicurezza dei pazienti, del personale, degli utenti o visitatori, indipendentemente dalle cause che lo hanno generato:

- avvisare il centralino (ovvero il Centro di Gestione dell'Emergenza, secondo le previsioni del piano di emergenza) dell'ospedale di riferimento della situazione riscontrata ed informare per suo tramite la Direzione Medica, gli operatori dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Prevenzione;
- effettuare il primo intervento per la messa in sicurezza;
- delimitare e presidiare l'area oggetto di pericolo intervenendo, ove possibile, per ridurre i rischi di danno per le persone.

In tutti i casi sopra descritti ovvero in tutte quelle situazioni che possono costituire emergenza ivi comprese quelle più specificatamente dettagliate nel Piano di Emergenza e comunque in tutte quelle occasioni segnalate o rilevate dai sistemi di allarme, il personale dovrà intervenire:

- accertandosi di avere ben compreso il luogo e la tipologia di emergenza, oggetto di segnalazione;
- adottando le modalità operative più efficaci per poter intervenire nel più breve tempo tecnicamente possibile e comunque non oltre il tempo strettamente necessario a raggiungere tempestivamente la zona/area o struttura oggetto di emergenza;
- indossando, ovvero, portando con sé i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e le attrezzature necessarie in funzione del tipo di emergenza segnalata (in particolare ogni Addetto Antincendio impegnato nel servizio di "ronda" deve essere dotato / avere con sé quanto ragionevolmente necessario a svolgere in sicurezza, efficacia ed efficienza l'attività di sorveglianza e primo intervento antincendio attesa in funzione del perimetro di competenza, dotazione individuale e/o di coppia / squadra di cui si chiede specifica (ed attuale valore di mercato);
- l'abbigliamento identificativo / protettivo specifico, i DPI e le attrezzature individuali per un pronto intervento in sicurezza dovranno essere personali (maschera A.P.V.R. inclusa) e non promiscue.



- Rispetto a quanto sopra sono esclusi:
 - gli autorespiratori in bombole (A.P.V.R.)
 - i Rilevatori GAS ALERT 4 gas: LEL(metano)/O₂/H₂S/CO indossati almeno dai capi squadra in turno

Qualora ciò non fosse tecnicamente fattibile per motivi di incompatibilità fra dispositivi (es. maschera A.P.V.R. dell'autorespiratore diversa da assimilabile modello di maschera antigas e diversa da analoga maschera per il dispositivo di emergenza PP15, questo pur essendo tutti dispositivi della stessa marca) devono essere disposte specifiche procedure di sanificazione ed alta disinfezione periodica / al bisogno così da dare equivalenti garanzie di igiene;

- effettuando tutte le necessarie operazioni per un primo intervento e messa in sicurezza in funzione del tipo di evento ovvero riscontrando lo stato dei luoghi in caso di falso allarme e, in caso di intervento dei Vigili del Fuoco, fornendo a questi tutto il necessario supporto per la gestione dell'evento;
- relazionando tempestivamente (per iscritto al termine dell'evento emergenziale) riguardo alla tipologia di emergenza per cui la squadra è stata attivata o è intervenuta, modalità di gestione attuate, possibili cause, possibili misure di miglioramento attuabili al fine di evitare il ripetersi dell'evento.

2.4 Sorveglianza antincendio

Il servizio antincendio, oltre a garantire il primo intervento come descritto ai punti precedenti e conformemente al piano di emergenza di ciascuna sede in caso di incendio o di emergenza, durante il turno lavorativo, dovrà effettuare la sorveglianza antincendio, secondo il programma di svolgimento previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore. La sorveglianza antincendio avrà cadenza pluri giornaliera per i presidi ospedalieri e settimanale per le sedi territoriali della ASST. Il programma di lavoro e il numero dei passaggi di ronda sarà definito da ogni ASST aggregata.

In particolare, la squadra antincendio dovrà effettuare i controlli visivi necessari a verificare che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni evidenti, intervenendo direttamente (per i problemi di immediata risoluzione, fattibili senza ricorso a interventi tecnici specifici), ovvero dando immediata segnalazione agli addetti alla manutenzione dell'aggiudicatario in caso di guasto, danno o altra situazione pregiudizievole per la sicurezza antincendio di una presidio, attrezzatura o impianto antincendio .

Più dettagliatamente, l'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento delle attività descritte nel seguito in tutte le strutture sopra indicate, ivi compresi gli spazi esterni provvedendo a:

- effettuare un controllo continuo esterno ed interno delle strutture sanitarie di competenza di ciascuna

**ASST Bergamo Ovest**

ASST, con passaggi differenziati (ronde) in tutti i locali dei fabbricati: reparti, servizi, uffici, magazzini, depositi, officine, ecc., oltre a seminterrati, sottotetti e locali anche non presidiati; il percorso e la corrispondenza della periodicità delle verifiche previste da programma giornaliero, oltre che da riscontro tramite report, dovrà essere registrata da apposito sistema informatico installato e visualizzabile in qualunque momento da parte dell'ASST;

- verificare che non vi siano state manomissioni, guasti, danneggiamenti o sottrazioni di attrezzature, impianti o sistemi di sicurezza antincendio, con particolare riferimento a quelli esposti al pubblico (es. estintori, manichette, idranti, pulsanti di allarme, ecc.) ed in caso darne immediata segnalazione agli addetti alla manutenzione;
- verificare lo stato di funzionamento degli impianti di allarme antincendio (delle centraline, degli impianti di allarme e rilevazione, etc.) segnalando tempestivamente eventuali danneggiamenti, guasti o malfunzionamento agli addetti alla manutenzione;
- accertare che le uscite di emergenza, le scale antincendio, i percorsi d'esodo, risultino regolarmente praticabili, che non vi sia presenza di materiali di qualsiasi tipo indebitamente depositati, segnalando direttamente al Direttore e/o coordinatore o suo delegato di provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza;
- accertare l'efficienza del funzionamento delle porte tagliafuoco e delle uscite di emergenza ovvero che non siano bloccate, guaste o manomesse effettuando il primo intervento di ripristino o segnalando agli addetti alla manutenzione la necessità di effettuare tempestivamente l'intervento di manutenzione necessario al ripristino funzionalità dell'attrezzatura;
- verificare il funzionamento degli impianti antincendio e la presenza dei presidi antincendio installati anche nei locali tecnici a maggior rischio in caso di incendio nonché nei luoghi interdetti a pazienti e visitatori (cavedi, terrazze, zone deposito rifiuti, ecc.);
- verificare che le uscite di emergenza e i percorsi d'esodo siano mantenuti sgombri, accessibili e percorribili;
- verificare le zone di parcheggio affinché sia garantita l'accessibilità dei mezzi di soccorso alla struttura e la fruibilità dei presidi antincendio oltre che delle vie di esodo;
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo attivo siano visibili, raggiungibili ed utilizzabili e non presentino danneggiamenti evidenti che ne possano diminuire l'efficacia (con particolare riferimento ad estintori, idranti, manichette, etc.);
- effettuare il controllo visivo riguardo la presenza dei dispositivi e delle attrezzature presenti negli armadi antincendio "rossi", segnalando al proprio responsabile ed al coordinatore del reparto/servizio eventuali anomalie/sottrazioni;
- contestualmente, qualora presenti, effettuare controllo visivo riguardo i materiali assorbenti e le



attrezzature previste negli armadi/cassette “verdi” (primo intervento in caso di sversamenti accidentali), segnalando al proprio responsabile ed al coordinatore del reparto/servizio eventuali anomalie/sottrazioni;

- effettuare un controllo visivo della funzionalità dei pulsanti di allarme incendio e sgancio elettrico e delle lampade di illuminazione di emergenza, segnalando agli addetti alla manutenzione la necessità di effettuare tempestivamente l'intervento di manutenzione necessario al ripristino funzionalità dell'attrezzatura;
- verificare tempestivamente lo stato di funzionalità delle centrali di rilevazione incendio dopo un allarme segnalando agli addetti alla manutenzione la necessità di effettuare tempestivamente l'intervento di manutenzione necessario al ripristino funzionalità dell'attrezzatura
- in caso di segnalazione e/o di attivazione di un allarme antintrusione, effettuare una prima verifica limitandosi, al bisogno, ad accompagnare la Guardia Particolare Giurata eventualmente in servizio, ovvero le Forze dell'Ordine intervenute;
- verificare la presenza e correttezza della segnaletica di sicurezza/salvataggio segnalando eventuali anomalie o la necessità di ripristino/integrazione al servizio tecnico dell'ASST;
- registrare il passaggio durante i giri di ispezione/ronda al fine di garantire la tracciabilità mediante l'apposito software messo a disposizione dell'aggiudicatario, visualizzabile e stampabile in tempo reale dal Servizio Prevenzione dell'ASST;
- inviare tempestivamente agli addetti alla manutenzione la segnalazione ovvero la necessità di un intervento di manutenzione per ripristino in caso di anomalie, guasti o malfunzionamenti di attrezzature, impianti o sistemi di sicurezza antincendio; la richiesta/report dovrà altresì essere inviata a mezzo mail al Servizio Tecnico e al Servizio Prevenzione dell'ASST, accompagnata da fotografia e indicazione delle misure precauzionali adottate per la messa in sicurezza;
- segnalare tempestivamente al centralino (ovvero il Centro di Gestione dell'Emergenza, secondo le previsioni del piano di emergenza) tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo rilevante e immediato per le persone o cose;
- compilare secondo modalità e periodicità definite dall' ASST le specifiche schede/verbali/report riguardo ai controlli previsti dal programma determinato dal SGSA dell'ASST;
- accompagnare gli incaricati nei controlli periodici e nelle manutenzioni degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, effettuati ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- segnalare al Servizio Tecnico e al Servizio Prevenzione dell'ASST l'eventuale perdurare di non conformità rilevate.

Il coordinatore del servizio antincendio costituisce il principale riferimento dell'aggiudicatario per l'ASST di



riferimento e fornisce supporto operativo e informativo al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Ufficio Tecnico e al RTSA (Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio) nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione antincendio.

2.4.1 Sorveglianza di mezzi, attrezzature, DPI e di quanto in dotazione alla Squadra Emergenze / Incendio

Per quanto responsabilità esclusiva del datore di lavoro della appaltante, quale committente si richiede evidenza almeno mensile di analoghe verifiche effettuate su quanto atteso nella disponibilità degli addetti alla Squadra Emergenze / Incendio.

2.4.2 Programma di intervento

L'aggiudicatario sarà tenuto a realizzare, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, la mappatura dei presidi, attrezzature ed impianti per la sicurezza antincendio, anagrafica di dettaglio come nel seguito specificato (numerazione, tipologia, etc.) dei presidi, attrezzature e impianti installati distinti per struttura, piano, reparto, programma temporale e piano delle manutenzioni previsto.

In particolare, la mappatura dei presidi/attrezzature/impianti, che dovrà riguardare ogni struttura dell'ASST, dovrà indicare:

- dislocazione, numero, tipologia, stato d'uso, eventuali interventi di miglioramento ulteriormente necessari;
- codifica e numerazione progressiva dei presidi/attrezzature/impianti per la sicurezza antincendio per ogni struttura ASST;
- caratteristiche tecniche di presidi/impianti (tipologie, specifiche, dati di targa, ecc.).

Particolarmente l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese e nei termini previsti, i rilievi di cui sopra e a riportare, oltre che sull'anagrafica, che dovrà costituire un apposito database, anche su planimetrie che, messe a disposizione dall'ASST dovranno essere aggiornate dall'aggiudicatario stesso, in relazione ad eventuali modifiche o implementazioni di impianti/presidi in luogo di interventi di ampliamento, ristrutturazioni, etc., riguardanti i presidi o gli impianti per la sicurezza antincendio. Resta inteso che parimenti dovrà essere aggiornata la scheda anagrafica dei relativi presidi/impianti. Tutte le informazioni, la documentazione e gli elaborati grafici, compresa l'anagrafica, dovranno essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all'ASST in formato elettronico editabile entro **120 giorni solari consecutivi** dalla data del verbale di aggiudicazione. Tale mappatura dovrà essere tenuta costantemente aggiornata per tutta la durata dell'appalto. Tutte le informazioni, la documentazione e gli elaborati grafici aggiornati, compresa l'anagrafica, dovranno essere consegnate formalmente in maniera completa all'ASST in formato elettronico editabile entro la data di scadenza del contratto.

Ciò premesso:



- la proprietà dei dati è della ASST di competenza
- la stessa, al bisogno, ne deve poter disporre copia in formato facilmente editabile/esportabile (esempio Excel)
- l'aggiudicatario dovrà garantire per il periodo di esercizio la salvaguardia dei dati raccolti (backup puntuali).

2.5 Tracciabilità ed integrazione dei sistemi informatici

L'esecuzione del servizio sopra descritto, ovvero il riscontro sia in merito alla presenza in servizio degli operatori della squadra antincendio che l'effettuazione dei passaggi di ronda compiuti secondo le cadenze previste dal programma di sorveglianza previsto dal SGSA nonché le segnalazioni per richiesta di intervento di manutenzione, deve essere tracciato mediante sistema di controllo installato a cura ed onere dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, con il supporto dell'Ufficio Tecnico e del RTSA, dovrà predisporre ed aggiornare l'elenco di quanto oggetto dell'attività di sorveglianza.

Il software di controllo del servizio dovrà essere installato anche su postazione propria di ciascuna ASST e dovrà prevedere che la lettura di tag RFID HF o sistemi elettronici analoghi che consentano la verifica in tempo reale dell'effettivo passaggio nei punti di controllo posizionati lungo i percorsi da ispezionare. I punti di controllo dovranno essere in numero adeguato a garantire quanto sopra ed in ogni caso preliminarmente concordati con ASST. Gli stessi dovranno essere rilevabili tramite smartphone, pad o altro dispositivo elettronico e dovrà essere messo a disposizione dall'appaltatore per ogni singola squadra costituente il servizio antincendio in turno.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di tutto il sistema di controllo, comprensivo di installazione e manutenzione sia del sistema elettronico di controllo che del sistema informatico di rilevazione e registrazione e dovrà garantire all'ASST la verifica in tempo reale dell'esecuzione delle attività svolte. Il medesimo strumento dovrà altresì consentire di rilevare e tracciare tramite rilevazione fotografica, le anomalie riscontrate nell'attività di sorveglianza antincendio che rendesse necessario l'attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria (es. in caso di guasto/malfunzionamento).

Per tale motivo l'aggiudicatario dovrà garantire la coerenza tra detto sistema e quello riguardante la registrazione degli interventi di manutenzione e dei controlli previsti per lo svolgimento del servizio di cui al punto precedente.

La tipologia dei dispositivi e del software che l'aggiudicatario intende utilizzare dovrà essere indicata e descritta dettagliatamente nell'offerta tecnica.

2.6 Personale adibito al servizio antincendio

Si premette che sarà oggetto di costante valutazione l'esperienza ed il percorso formativo / addestrativo minimo garantito per il personale che si intende impiegare in ciascun ruolo atteso.

**ASST Bergamo Ovest**

Per l'attuazione delle misure e dei compiti, di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà garantire e si obbliga ad adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica ed adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi, nonché sul primo soccorso.

In particolare, tutti gli addetti al servizio antincendio (Coordinatore, Caposquadra, Addetto al servizio antincendio) dell'aggiudicatario dovranno essere almeno muniti di:

- attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro rilasciato dal Ministero dell'Interno per tramite dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
- attestato di formazione corrispondente al Livello 3 (DM 02 settembre 2021) e relativi aggiornamenti conformi alla normativa vigente
- attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore (Gruppo A) per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. n. 388/2003 e s.m.i. e relativi aggiornamenti obbligatori
- attestato di frequenza ai corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi per le attività ad Alto Rischio (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
- attestato di frequenza a corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo di auto-protettori antincendio
- attestato di frequenza ai corsi per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento previsti dal DPR 177/11
- almeno un operatore per turno dovrà essere formato per i lavori in quota
- ogni altra documentazione ritenuta utile a qualificare la funzione richiesta ed in particolare:
 - partecipazione ad attività formative / addestrative inerenti la Gestione Emergenze/Incendio anche aggiuntive rispetto a quelle minime previste dalla normativa oggi applicabile
 - presentazione di uno specifico piano formativo / addestrativo vincolante per l'aggiudicataria inerente tutti gli operatori incaricati e per l'intera durata del Servizio richiesto.

Copia degli attestati dei corsi di formazione, per ognuno degli operatori incaricati di far parte della squadra antincendio, dovranno essere trasmessi all'ASST prima dell'avvio del servizio, contestualmente alla copia del documento di identità e patente di guida in corso di validità.

Oltremodo per ogni operatore dovrà essere prevista e prodotta la documentazione che attesti:

- l'idoneità alla mansione;
- di essere sottoposti annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, tenuto conto dei rischi specifici della mansione e di quelli presenti in ambito sanitario, ed essere sottoposto oltre che alle vaccinazioni di legge (comprese quelle specifiche / emergenziali attese in ambito sanitario), anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa in quel momento applicabile in materia.

Non saranno accettati soggetti privi di tutti gli attestati e documenti richiesti nel presente capitolato di gara.



Inoltre, i suindicati operatori dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale personali e non promiscui idonei all'attività antincendio e pompieristica (divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore, casco di protezione ad uso antincendio, scarponi/stivali di sicurezza, etc.) e monouso se previsti dal contesto sanitario in cui sono chiamati ad operare.

Il personale adibito al servizio antincendio dovrà altresì essere adeguatamente informato / formato a cura dell'aggiudicatario e del D.E.C./RSPP/Ufficio Tecnico di ciascuna ASST relativamente sia ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara che in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, norme di comportamento da tenere, prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro, in cui sarà chiamato ad operare, procedure in caso di emergenza.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare che:

- l'entità del personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità di ciascuna ASST
- per tutta la durata del contratto l'entità numerica lavorativa utile consenta un compiuto finalizzato al corretto espletamento del servizio
- in caso di eventuali assenze, sia effettuata una immediata sostituzione con preliminare invio della documentazione di cui sopra
- la composizione delle squadre sia costante nel tempo e ridotta la possibilità di rotazione
- prima di ogni modifica del personale verrà dato luogo ad apposita segnalazione ed invio di tutta la documentazione richiesta e di cui sopra.

In caso di personale straniero dovrà essere prodotta un'attestazione di regolare permesso di soggiorno (o altra documentazione prevista per legge) e di comprensione della lingua italiana (parlata e scritta). A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Aggiudicatario si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro in vigore durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

È fatta salva la facoltà dell'ASST di chiedere, in qualsiasi momento, l'allontanamento di personale che - per seri motivi - non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti, che - durante lo svolgimento del servizio - abbia dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare il nominativo del **capo commessa** a cui fare costante riferimento che avrà compito di coordinare tutto il servizio emergenze / antincendio e dovrà essere persona di pluriennale e comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi, a tutti gli effetti, sollevate



direttamente all'Affidatario del servizio. È altresì necessario che per ciascun turno di lavoro sia sempre identificato un **capo squadra (preposto)** con compiti di coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie all'ambiente di lavoro; tale qualifica sarà attribuita al personale adibito alla funzione di coordinatore del servizio di gestione emergenze/incendio negli orari di presenza.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente formato / informato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara; in particolare, dovrà essere adeguatamente formato, a cura dell'aggiudicatario, sui seguenti argomenti:

- modalità di esecuzione del servizio e norme di comportamento;
- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro, in cui opera;
- procedure in caso di emergenza;
- procedure e sistemi di intervento in caso di emergenza e primo intervento con svolgimento di prove da effettuarsi presso la struttura sanitaria con cadenza mensile.

R.S.P.P. e R.T.S.A., in collaborazione fra loro, hanno facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, tramite prove di emergenza ed evacuazione senza preavviso, verifica della compilazione dei verbali di sorveglianza antincendio o schede di rilevazione anomalie, verifica delle richieste inserite nel software di gestione della manutenzione, sopralluoghi a campione presso i locali oggetto di sorveglianza antincendio. Inoltre, potrà effettuare controlli sulla presenza in servizio del personale di vigilanza e sull'effettuazione dei vari passaggi di sorveglianza nella struttura, attraverso la verifica dei dati ricavati dal software di controllo del servizio.

2.7 Personale in turno adibito ai diversi ruoli attesi dal servizio di gestione emergenze / incendio

2.7.1 Personale in turno adibito alla funzione di coordinatore del servizio emergenze / incendio.

Il personale adibito alla funzione di coordinatore del servizio emergenze/incendio dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il personale adibito al servizio antincendio e riportato nel paragrafo 3.6.

Dovrà altresì possedere una comprovata esperienza nell'ambito della sicurezza antincendio e una adeguata conoscenza della normativa vigente e della normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio, oltre che una conoscenza degli strumenti informatici necessari per lo svolgimento del servizio.

Come previsto dal locale Piano Emergenze / Incendio, al loro eventuale verificarsi collaborerà con il Responsabile delle Emergenze coordinando dal Centro di Gestione Emergenze e/o direttamente sul campo tutte le attività di verifica, allerta, pronto intervento ed eventuale soccorso si rendano necessarie.

Per quanto attinente l'attività ordinaria:

- opererà in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con l'Ufficio Tecnico e con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio incaricato dall'ASST per l'effettuazione di rilievi e sopralluoghi, predisposizione di planimetrie in formato elettronico e cartaceo, partecipazioni a riunioni di



coordinamento, rendicontazione dell'attività svolta;

- collaborerà con R.T.S.A. e Ufficio Tecnico nell'organizzazione / gestione degli interventi di:
 - presidio delle attrezzature e degli impianti antincendio
 - mappatura
 - presidio delle attività di sorveglianza e controllo
 - presidio delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
 - presidio dei registri e rendicontazione delle relative attività svolte
- collaborerà con R.S.P.P. e UO Formazione nell'organizzazione / gestione:
 - dei Corsi per Addetti Antincendio di compartimento
 - delle Simulazioni / Esercitazioni antincendio e di emergenza

2.7.2 Personale adibito alla funzione di caposquadra del servizio antincendio

Il personale adibito alla funzione di caposquadra del servizio antincendio dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il personale adibito al servizio antincendio e riportato nel paragrafo 3.6.

Dovrà altresì possedere una comprovata esperienza nell'ambito di servizi di sicurezza antincendio con ruolo operativo attivo.

In caso di necessità e/o attività concorrenti potrà affiancare e/o sostituire temporaneamente il coordinatore del servizio (limitatamente alle attività per le quali sia stata preventivamente attestata la sua competenza).

2.8 Automezzi e attrezzature previste al fine dello svolgimento del servizio atteso

L'aggiudicatario dovrà garantire presso le strutture dell'ASST la disponibilità di automezzi in noleggio secondo le specifiche di cui alla successiva tabella; gli automezzi dovranno essere dotati di attrezzature, presidi e dispositivi per la sicurezza antincendio necessari a fronteggiare un primo intervento in caso di incendio o emergenza nel seguito dettagliati.

Gli automezzi messi a disposizione dovranno essere muniti di lampeggiante, destinati al servizio antincendio, ed all'uopo attrezzati.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione, bollo e quant'altro necessario a consentirne la circolazione.

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese correnti per l'esercizio del mezzo (carburante, olio, etc.); fermo restando quanto sopra, in caso di mezzi elettrici l'aggiudicatario dovrà concordare con la ASST direttamente interessata dove e come gestire in sicurezza i punti di ricarica attesi.

L'aggiudicatario effettuerà altresì i controlli periodici circa la corretta e costante tenuta del mezzo a tale scopo destinato ed in caso di rottura o di manutenzione in officina del mezzo antincendio messo a disposizione, dovrà essere garantito un mezzo sostitutivo equivalente.

**2.8.1 La conduzione dei mezzi deve essere affidata a quanti in possesso dei requisiti di legge:**

- patente di guida in corso di validità coerente con i mezzi a disposizione
- attestati di formazione teorico pratica in corso di validità per mezzi carrellati uomo a bordo (se previsti)
- eventuali altri requisiti di legge attesi per la conduzione anche occasionale di quanto a disposizione
- idoneità psico-fisica all'attività specifica ed accertamenti periodici di legge

2.8.2 Adeguatezza dei mezzi proposti dall'aggiudicatario rispetto ai percorsi potenzialmente attesi

L'aggiudicatario dovrà garantire ai propri addetti una tipologia di mezzi adeguata al servizio offerto e agli ambiti territoriali / vincoli strutturali presenti dove questo è atteso.

In caso di previsto accesso a corridoi ed altri ambienti sotterranei si attende che i mezzi, eventualmente aggiuntivi proposti in gara dall'aggiudicatario rispetto a quanto qui indicato, siano elettrici, di altezza e dimensioni adeguate ai percorsi presenti (nell'attività ordinaria di sorveglianza e, soprattutto, in Emergenza)

2.8.3 dotazione minima attesa a corredo dei mezzi antincendio previsti

Nel seguito si riporta l'elenco della dotazione complessiva minima attesa a corredo degli automezzi antincendio previsti.

Nel caso l'aggiudicatario propenda per differenziare progettualmente la destinazione d'uso di mezzi diversi fra loro (es quelli "stradali" destinati anche ad attività di manutenzione e sorveglianza / pronto intervento anche sul Territorio diversi da quelli con caratteristiche specifiche deputati all'accesso per sorveglianza / emergenza dai sotterranei e/o dalla viabilità interna) ci si attende che per ciascun mezzo sia in fase di gara specificato cosa / quanto presente.

Azienda	ASTT Bergamo	ASST Cremona
Dotazione automezzi richiesta	n.1 automezzo presso l'Ospedale di Treviglio n.1 automezzo presso l'Ospedale di Romano di Lombardia	n.1 automezzo presso l'Ospedale di Cremona
Dotazione minima di ciascun automezzo	n. 1 elettropompa sommersa n. 1 Rilevatore GAS ALERT 4 gas con pompa aggiuntiva di campionamento LEL(metano)/O2/H2S/CO n. 1 cassetta attrezzi completa n. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4 KW, con gruppo prese 220 V n. 1 treppiede completo di n. 2 fari da 500 W n. 1 piccone	n. 1 elettropompa sommersa n. 1 Rilevatore GAS ALERT 4 gas con pompa aggiuntiva di campionamento LEL(metano)/O2/H2S/CO n. 1 cassetta attrezzi completa n. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4 KW, con gruppo prese 220 V n. 1 treppiede completo di n. 2 fari da 500 W n. 1 piccone



n. 1 badile n. 1 mazza n. 1 chiave apertura idranti soprasuolo n. 2 asce da sfondamento n. 2 avvolgicavo elettrico da 30 mt. n. 1 divisore UNI 70x2x45 n. 2 manichette UNI 45 n. 2 lance a portata variabile UNI 45 n. 2 manichette UNI 70 n. 2 lance a portata variabile UNI 70 n. 2 autorespiratori completi di bombola aria da litri 7 n. 2 bombole di riserva da litri 7 per autorespiratori n. 2 imbragature anticaduta semplice (ventrale e dorsale) con i relativi dispositivi di posizionamento ed accesso in sicurezza a locali confinati ed aree a potenziale rischio di cadute dall'alto (lavori in quota) n. 1 corda regolabile di posizionamento da 20 mt (es. "grillon" Petzl) utilizzabile al bisogno come linea vita di emergenza / fune di recupero (e relativi moschettoni e fettucce di ancoraggio) n. 2 teli porta feriti n. 2 coperte antifiama n. 2 rotoli nastro delimitatore n. 2 estintori a CO2 classe 89BC n. 2 estintori idrici classe 13A 89BC n. 2 estintori a polvere classe 34A 233BC n. 2 torce ricaricabili n. 2 dispositivi AMAGNETICI di fuga ad aria compressa (del tipo Dräger Saver PP15 o altri analoghi con caratteristiche equivalenti o	n. 1 badile n. 1 mazza n. 1 chiave apertura idranti soprasuolo n. 1 ascia da sfondamento n. 2 avvolgicavo elettrico da 30 mt. n. 1 divisore UNI 70x2x45 n. 2 manichette UNI 45 n. 2 lance a portata variabile UNI 45 n. 2 manichette UNI 70 n. 2 lance a portata variabile UNI 70 n. 2 autorespiratori completi di bombola aria da litri 7 n. 2 bombole di riserva da litri 7 per autorespiratori n. 2 imbragature anticaduta semplice (ventrale e dorsale) con i relativi dispositivi di posizionamento ed accesso in sicurezza a locali confinati ed aree a potenziale rischio di cadute dall'alto (lavori in quota) n. 1 corda regolabile di posizionamento da 20 mt (es. "grillon" Petzl) utilizzabile al bisogno come linea vita di emergenza / fune di recupero (e relativi moschettoni e fettucce di ancoraggio). n. 2 teli porta feriti n. 2 coperte antifiama n. 2 rotoli nastro delimitatore n. 2 estintori a CO2 classe 89BC n. 2 estintori idrici classe 13A 89BC n. 2 estintori a polvere classe 34A 233BC n. 2 torce ricaricabili n. 2 dispositivi AMAGNETICI di fuga ad aria compressa (del tipo Dräger Saver PP15 o altri analoghi con caratteristiche equivalenti o
---	---



	superiori) n. 1 ventilatore elettrico per evacuazione fumi e gas di incendio n. 1 strumento di diffusione sonora portatile.	superiori) n. 1 ventilatore elettrico per evacuazione fumi e gas di incendio n. 1 strumento di diffusione sonora portatile. n. 1 kit universale per “sversamenti accidentali” (si veda punto seguente) L'automezzo dovrà recarsi presso il presidio di Oglio Po – Casalmaggiore in caso di emergenza reale a supporto della squadra antincendio già presente sul posto.
--	--	--



3. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO RICHIESTO

Oltre a quanto già sopra descritto il personale dell'Aggiudicatario, che opera all'interno delle strutture dell'ASST, dovrà:

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito a organizzazione ed attività delle ASST, durante l'espletamento del servizio;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio;
- essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto;
- indossare la divisa che sarà resa disponibile dal datore di lavoro aggiudicatario dell'appalto.

L'ASST metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all'interno della struttura ospedaliera, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale addetto all'antincendio.

4. INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro i termini che saranno definiti da ciascuna ASST e l'aggiudicatario dovrà presentare il piano di avvio del servizio che dovrà essere approvato dal D.E.C./R.S.P.R./ufficio tecnico di ciascuna ASST.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data del suo effettivo inizio (da comprovarsi con Verbale sottoscritto dalle parti) e alla relativa scadenza.

Nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza dell'appalto, ciascuna ASST valuterà autonomamente la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi.

Qualora alla scadenza naturale del contratto, ivi compresa l'ipotesi di rinnovo del servizio, l'ASST non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Aggiudicatario - nelle more di espletamento delle nuove procedure concorsuali – resterà obbligato a continuare il servizio in appalto per un ulteriore semestre ed, in ogni caso, sino all'attivazione del nuovo contratto, mantenendo invariate le condizioni economiche applicate, come previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.

Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario sarà, comunque, tenuto a concordare con la ASST il piano di dismissione graduale dell'attività affidatagli ed il passaggio delle consegne al nuovo appaltatore.



5. PERIODO DI PROVA

L'ASST si riserva un periodo di prova di **6 mesi** dall'inizio del servizio, per accertare la rispondenza del servizio prestato dall'Aggiudicatario a quanto prescritto nel presente Capitolato ed all'offerta presentata. In caso di esito negativo della prova come documentato dal D.E.C./R.S.P.P./ufficio tecnico di ciascuna ASST, la stessa potrà risolvere il contratto nelle forme riportate nel presente Capitolato.

È, comunque, fatta salva l'applicazione del suddetto in ogni momento, anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni. In tale eventualità, all'Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione ed accertati dagli uffici preposti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'ASST procederà, inoltre, al recupero dei danni derivanti dalla risoluzione contrattuale, mediante rivalsa sui crediti vantati dall'Appaltatore o sul deposito cauzionale dallo stesso costituito.

6. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad applicare - nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai principali contratti collettivi di lavoro applicabili agli addetti alla della "sorveglianza antincendio" vigenti alla data di stipula del contratto medesimo per la categoria quali il Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio stipulato da A.N.I.S.A. e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Guardie Ai Fuochi stipulato da A.N.G.A.F.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento di valutare le caratteristiche operative del servizio proposto nonché di quello effettivamente erogato, verificando che:

- questo sia supportato da un congruo numero di personale addetto, atto a garantire una turnazione rispettosa della normativa del lavoro vigente in termini di Sicurezza e dei rispettivi CCNL;
- la coerenza (eventuale visura dei singoli inquadramenti contrattuali) fra i diversi ruoli / posizioni attese e quelle effettivamente riconosciute agli addetti che si stanno / intendono impiegare.

L'Appaltatore si impegna ad esibire - su richiesta dell'ASST - la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Nelle ipotesi di accertate inadempienze contributive e retributive dell'esecutore del servizio e del



subappaltatore, la Stazione Appaltante darà applicazione agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della l.r. n. 26/2017 a mantenere, in caso di aggiudicazione e di riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), i livelli occupazionali dei lavoratori riassorbiti in base alla clausola sociale e ad applicare, nell'ambito dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 26/2017, quello più favorevole ai lavoratori sotto il profilo del trattamento economico.

Il personale attualmente inserito in appalto è il seguente:

CCNL applicato: sorveglianza antincendio ANISA

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello E: n. 1 data inizio rapporto 01.12.2009

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello E: n. 1 data inizio rapporto 06.01.2010

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello F: n. 1 data inizio rapporto 06.04.2016

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello F: n. 1 data inizio rapporto 07.04.2016

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 18.12.2020

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 14.01.2021

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 14.01.2021

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 14.01.2021

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 02.02.2021

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello G: n. 1 data inizio rapporto 02.02.2021

Sorvegliante antincendio tempo indeterminato full time livello F: n. 1 data inizio rapporto 16.07.2021

In caso di inadempienza al succitato impegno, ciascuna ASST, ai sensi dell'art. 1456 c.c., procederà alla risoluzione contrattuale qualora in Fornitore sia inadempiente anche a uno solo degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale.

L'aggiudicatario dovrà garantire, per il personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il personale inserito in appalto dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dotato di tesserino di riconoscimento e dovrà rispettare tutte le procedure previste da ciascuna ASST per l'accesso ai locali.

L'aggiudicatario dovrà fornire al personale tutti gli indumenti di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale quando necessari, come prescritto dal contratto collettivo di lavoro e dalle norme vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario sia nei confronti dell'ASST che dei terzi.



7 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

Lo stesso non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e l'ASST si riserva la possibilità di risolvere il contratto, qualora - dopo la diffida a riprendere le attività, entro il termine intimato dall'Azienda – l'Impresa non abbia ottemperato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, poiché l'appalto in oggetto è considerato un "servizio pubblico essenziale".

L'Aggiudicatario dovrà, pertanto, garantirne il regolare funzionamento, anche durante gli scioperi proclamati.

8 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970 e s.m.i., il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti dell'Aggiudicatario, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell'Aggiudicatario stesso che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad uniformarsi - in tutto e per tutto - alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

Ogni irregolarità deve essere tempestivamente comunicata a ciascuna ASST. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali meccaniche e/o commerciali e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal D.E.C./R.S.P.P. o ad esso segnalata da Terzi, l'ASST comunicherà all'aggiudicatario e, se del caso, per l'inadempienza accertata procederà agli adempimenti previsti dalla norma vigente. Il pagamento del corrispettivo non sarà effettuato



all'aggiudicatario sino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

L'Aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'ASST, nonché di terzi.

L'Appaltatore accetta, previamente, i rischi specifici derivanti dalle attività dell'ASST dei quali viene edotto, tramite il Documento Unico di informazione dei Rischi quale integrazione del (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., allegato e parte integrante del presente Capitolato. Tale Documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, per i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire all'ASST, prima dell'inizio dell'attività, il Documento di Valutazione dei Rischi specifico previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. ovvero del P.O.S. relativo lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Sarà esclusivo compito dell'Appaltatore portare tali rischi a conoscenza dei propri dipendenti destinati ad operare nell'ambiente, in cui i rischi specifici si presentano, controllare l'esistenza o l'applicazione delle predisposizioni materiali per il rispetto delle normative prevenzionali e sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori indicati.

Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l'ASST dovesse dare, in prestito d'uso, all'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.) dovranno essere indicate nel Verbale di Consegna e successivi aggiornamenti.

8.1 Stima dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, per l'ASST Bergamo Ovest si stimano gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso in € 1.000,00/anno e per l'ASST di Cremona in € 1.000,00/anno, fatto salvo situazioni impreviste e imprevedibili che saranno oggetto di analisi e definizione nell'ambito delle attività di coordinamento e cooperazione previste ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso gli oneri di cui sopra dovranno essere formalmente giustificati dall'aggiudicatario al fine della loro liquidazione.

9 PRIVACY, TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

L'Aggiudicatario, i propri collaboratori e tutto il personale addetto al servizio hanno l'obbligo:

- di rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy, nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza attuali e futuri;
- di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e/o a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;



- di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza di tali obblighi, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivarne, a qualunque titolo, all'ASST medesima.

10 RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario:

- è responsabile del buon andamento del servizio e destinatario di ogni penalità addebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;
- si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio, di cui al presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'Appaltatore o ai suoi dipendenti, causati durante l'esecuzione delle prestazioni, tenendo perciò sollevata la ASST da ogni responsabilità.

Qualora l'Aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento.

L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli, che il personale dell'Aggiudicatario - per qualsiasi causa - avesse a subire nell'esecuzione del servizio.

L'ASST si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'adeguamento del servizio, nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

11 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le



obbligazioni derivanti dal contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata, producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo periodico della copertura assicurativa), con una Società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile – R.C.T. nei confronti dell'Amministrazione e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'Impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – per sinistro, oltre ad una polizza assicurativa per i propri dipendenti, soggetti ad I.N.A.I.L. – garanzia R.C.O., con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – per sinistro.

Nella polizza (o in apposita appendice, qualora essa sia già stata stipulata) dovrà essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante è considerata “terzo”, a tutti gli effetti.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose, che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e relativi a quelle, sulle quali si eseguano i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente Capitolato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Committente, prima della firma del contratto e ad ogni successiva scadenza delle stesse.

12 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ciascuna ASST, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L'applicazione delle penali sarà comunicata - a mezzo P.E.C. - all'Impresa aggiudicataria, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito un elenco di inadempimenti, che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

- ritardo nell'attivazione del servizio, nell'attivazione del sistema informativo o nella consegna della documentazione relativa al rilievo degli impianti o di altra relazione chiesta dal D.E.C./R.S.P.P./ufficio tecnico: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 2;
- modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità rilevata dal



D.E.C./R.S.P.P./ufficio tecnico rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto tecnico proposto dall'aggiudicatario: €. 500,00 per ogni violazione riscontrata;

- in caso di utilizzo di attrezzature o materiali non a norma e non rispondenti a quanto proposto in sede di gara sarà applicata una penale di €. 150,00 per ogni situazione rilevata;
- per violazioni della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente capitolato, se non già riconducibili alle ipotesi sopra descritte, saranno applicabili penali fino ad un massimo di €. 500,00 per singolo episodio in relazione alla gravità del fatto riscontrato, previa contestazione formale all'aggiudicatario.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa aggiudicataria.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera - in nessun caso - il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti del servizio, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo, in relazione alla normativa vigente.

In particolare, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito in base a quanto previsto dalla normativa vigente e deve essere autorizzato dall'Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'Aggiudicatario, che rimarrà l'unico referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.



In tal caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, è fatto obbligo all'Impresa di depositare - presso l'Amministrazione - il contratto di subappalto, in cui dovrà essere inserita - a pena di nullità assoluta - apposita clausola, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore medesimo dei necessari requisiti.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa Aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

14 IL CONTRATTO

14.1 Risoluzione del Contratto

L'ASST avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) nel caso di esito negativo del periodo di prova (vedasi art. 5 del presente C.S.A.);
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicatario;
- f) nei casi di cessione del contratto non autorizzato dall'ASST, ai sensi del presente C.S.A.;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'ASST, ai sensi del presente C.S.A.;
- h) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate a mezzo P.E.C. da parte dell'ASST nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi/inadempienze nell'esecuzione del servizio o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- i) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;
- j) nel caso di gravi violazione, da parte dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Codice;
- k) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice etico aziendale;
- l) nel caso di inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.



In caso di risoluzione del contratto a causa dell'Appaltatore, l'ASST ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri Concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto alla ASST, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore per il servizio precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale previsto provvederà a addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'ASST avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'ASST intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'ASST stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'ASST potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'ASST sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

14.2. Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ciascuna ASST, prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.



50/2016 s.m.ei., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al 1° classificato, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

14.3 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ASST per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore; tale documento determinerà la presa in carico dei presidi e impianti antincendio e l'avvio di tutte le attività previste dal presente capitolato di gara.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, e potrà essere redatto successivo verbale di avvio.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

Per le modalità di esecuzione dei servizi l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni dettate dal presente Capitolato e relativi allegati nonché alle eventuali proposte migliorative presentate in fase di gara.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'ASST evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento di un impianto, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal D.E.C..

È fatto divieto all'appaltatore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza di ogni singolo impianto antincendio. Il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte del D.E.C..

Nell'erogazione dei servizi l'appaltatore dovrà operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'ASST.

L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore, alla consegna del servizio, dovrà individuare un **Responsabile Tecnico di Commessa** che dovrà essere disponibile per tutto il periodo contrattuale. Il Responsabile Tecnico di Commessa dovrà avere



comprovata esperienza ed aver svolto servizi o lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto. Il referente o suo sostituto dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio del servizio, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del D.E.C./R.S.P.P. inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

In particolare dovrà mantenere un contatto continuo con i DEC indicati dalla singola ASST per il controllo e l'andamento del servizio e dovrà:

- partecipare a tutti gli incontri preventivi disposti dal DEC;
- partecipare alle riunioni di coordinamento per la sicurezza disposti dal RSPP o dall'ASPP dell'ASST;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle prestazioni rispondendo della gestione.

L'appaltatore, qualora richiesto dal D.E.C./R.S.P.P., dovrà predisporre, entro il termine indicato dal medesimo e condiviso, dettagliate relazioni tecniche sullo stato manutentivo di uno o più impianti con l'indicazione delle carenze riscontrate, delle prestazioni e/o sostituzioni effettuate dall'inizio del presente contratto ed eventuali ulteriori interventi che si ritenessero necessari al fine di assicurare il miglioramento del funzionamento dell'impianto/i, nonché sulla regolare esecuzione del servizio di sorveglianza antincendio.

14.4 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

1. motivi di pubblico interesse;
2. comprovate ragioni tecnico-logistiche certificate dal D.E.C./R.S.P.P./ufficio tecnico;
3. avverse condizioni climatiche;
4. cause di forza maggiore;
5. altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, tra cui le ipotesi che determinino la necessità di procedere ad un variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.e i.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, che dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.

14.5 La verifica di conformità.



L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Saranno a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dalla ASST tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dalla ASST disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dalla ASST indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dalla ASST provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Verifica di conformità in corso di esecuzione.

Ciascuna ASST, per il tramite del DEC/RSP/ufficio tecnico, eseguirà controlli e verifiche di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida dell'ANAC, e dalle ulteriori prassi interpretative e provvedimenti anche normativi che saranno adottati, con periodicità definita dalla stessa ASST.

Le verifiche riguarderanno il rispetto delle tempistiche predisposte nel piano di manutenzione relativamente alle attività di sorveglianza antincendio e primo intervento in emergenza, il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, e di quanto oggetto di offerta tecnica presentata dal Fornitore, e il rispetto delle norme e



dei regolamenti applicabili (conformità legislativa).

L'esito positivo delle verifiche non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
2. nel caso di forniture e servizi continuativi.

L'ASST si riserva comunque la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità in corso di esecuzione dovrà essere conclusa nel termine massimo di 15 giorni.

Verifica di conformità definitiva.

Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, l'ASST procederà, attraverso il D.E.C./R.S.P.P./ufficio tecnico, ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Fornitore ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo diversi accordi tra le parti.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, l'ASST rilascerà il certificato di verifica di conformità.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, ai fini della liquidazione del saldo, il rilascio del relativo certificato di verifica di conformità ed eventuali ulteriori adempimenti.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni è emesso non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione del Fornitore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione del servizio;
- le date dell'effettiva esecuzione del servizio;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare al Fornitore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

14.6 Modifiche del contratto

Durante l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.e.i, l'ASST si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio.



Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto.

Rimane inteso che le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni.

Ciascuna ASST si riserva altresì la facoltà di incrementare le prestazioni fino ad un massimo del 100% del singolo importo di aggiudicazione qualora fosse necessario attivare nuove sedi/distretti territoriali a seguito di interventi determinati dal P.N.R.R. e dalle leggi di riforma del S.S.R., applicando le condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi aggiuntivi o modifiche dei prezzi di aggiudicazione.

L'ASST si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'adeguamento del servizio, nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

14.7 Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito in Legge 25/2022, per i contratti aventi durata pluriennale, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106 comma 1 lett. a).

Tale revisione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- non superare il limite percentuale massimo del 30% rispetto al valore del contratto;
- il procedimento dovrà essere attivato di anno in anno per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;
- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero;
- la revisione opera esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

L'istruttoria sopra descritta deve essere basata su indici compatibili con la natura contrattuale del servizio



14.8 – Conclusione del servizio

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'ASST i presidi e gli impianti antincendio interessati e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso, facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'ASST.

La riconsegna degli impianti dovrà avvenire entro il giorno di scadenza del Contratto di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei presidi e degli impianti e la scadenza del Contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutti gli interventi programmati. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'ASST (qualora non sia già in atti dell'Ente stesso), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa (es. Anagrafica Impiantistica, Report, ecc.).

Lo stato di conservazione di presidi e degli impianti antincendio deve essere accertato, congiuntamente dall'ASST e dal Fornitore sulla base:

- dell'esame della documentazione dei servizi effettuati;
- di visite e sopralluoghi agli impianti;
- altro.

Di tutto verrà redatto un Verbale di riconsegna, in duplice copia, sottoscritto dal Fornitore e dall'ASST, nella persona del DEC. All'interno del Verbale dovrà essere riportata in maniera distinta la data di riconsegna e quella di termine del servizio.

Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Ente o ad un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall'ASST stesso, fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l'ASST riterrà opportuno richiedere.

14.9 – Monitoraggio clausola sociale

Il RUP svolgerà il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale. Il Fornitore invierà all'ASST, attraverso il D.E.C., entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una relazione nella quale sarà indicato il nominativo del personale riassorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico.

Con cadenza trimestrale, l'aggiudicatario invierà all'ASST idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori.

In qualsiasi momento il RUP potrà effettuare sopralluoghi presso la sede dell'aggiudicatario con possibilità di verifiche documentale. Nel caso in cui l'aggiudicatario non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso in cui il RUP a seguito di verifica riscontrasse delle anomalie ed irregolarità, l'ASST potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

**15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'emissione delle fatture potrà avvenire solo successivamente all'esito positivo dell'inizio del servizio.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate. In allegato alle fatture riferite all'appalto, dovrà essere fornito un report mensile analitico delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo della ASST e dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione e quelli della nota d'ordine dell'Amministrazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'ASST Bergamo Ovest (cod. univoco ZVVTZ7) e all'ASST di Cremona (cod. univoco UFDXLU).

I pagamenti faranno riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.192/2012 e comunque avverranno, di norma entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del parere di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla data di scarico della fattura dall'applicativo ABB regionale, a mezzo mandato emesso dall'Azienda e saranno subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 231/2002 e dal decreto legislativo 192/2012 potranno essere riconosciuti da quest'ASST a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura; gli stessi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, in base alla normativa vigente.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quest'ASST, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a €. 5.000,00 (cinquemila), procederà alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate – Sezione Riscossioni.

Qualora tale società comunicasse la sussistenza di eventuali inadempimenti a carico dell'aggiudicatario, la richiesta dell'ASST costituirà segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del DPR sopra citato.

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati,

**ASST Bergamo Ovest**

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, dovranno essere comunicati alle ASST, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno



subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

16. PENALITÀ, CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'Aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'ASST adotterà il sistema sanzionatorio riportato all'art. 12 del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata all'Aggiudicatario, a mezzo P.E.C., mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'ASST avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 15 del presente C.S.A..

17. SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro il termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Oltre alla cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.55/90 e successive modificazioni.



ASST Bergamo Ovest

Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.

In tal caso, l'ASST incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

18. PATTO INTEGRITÀ REGIONALE E CODICE ETICO DELL'ASST BERGAMO OVEST

I partecipanti alla procedura di gara saranno tenute ad attenersi a quanto previsto dal "Patto di integrità", approvato con dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia, che, come indicato alla sezione "Modalità di svolgimento della procedura di gara – Documentazione amministrativa e tecnica" della Lettera Invito, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale. Il Patto di Integrità Regionale costituisce parte integrante del contratto scaturente dal presente appalto, e l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara. La violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del documento stesso.

L'ASST Bergamo Ovest ha adottato, con Deliberazione n. 2082 del 28.12.2018, il Codice di Comportamento per il personale e il Codice Etico, consultabile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" al link <http://www.asst-bgovest.it/241.asp>.

L'ASST di Cremona ha adottato il "Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito www.asst-cremona.it

(sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali)

I partecipanti alla procedura dovranno pertanto prendere visione e attenersi a quanto nello stesso previsto.

19. REGOLAMENTO PRIVACY.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it, in qualità di Titolare del



trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

L'ASST garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

20. CLAUSOLA DI ESTENSIONE

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'ASST di Bergamo Ovest ha sottoscritto, con le Aziende sotto indicate, un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Da ultimo, tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nella D.G.R. n. VIII/3776 del 13.12.2006 - allegato III, nella D.G.R. n. VIII/5743 del 31.10.2007 - allegato III, e nella D.G.R. VIII/8501 del 26.11.2008 - allegato III, le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti e appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all'appalto.

Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento del valore pari al 300% dell'importo complessivo triennale a base d'asta.

La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti resta in capo all'aggiudicatario.

Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed ASST cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Aziende Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti forniture di beni e appalti di servizi:

- ASST di Mantova
- ASST del Garda (BS)
- ASST di Crema



ASST Bergamo Ovest

- ASST di Cremona
- ASST di Franciacorta
- ASST di Brescia
- ASST di Bergamo Ovest
- ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
- ASST di Bergamo Est.
- Istituto Zooprofilattico di Brescia

La fornitura di che trattasi potrà inoltre essere estesa altresì alle seguenti ASST:

ASST di Pavia

ASST di Lodi

ASST Valcamonica.

21. CONVENZIONI ARIA S.p.A. o CONSIP S.p.A.

L'ASST si riserva, qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione.

In caso di diniego, l'A.S.S.T. si riserva la facoltà di recedere dal contratto e aderire alla Convenzione e di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

22. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE)



2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei confronti dei sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

N.1 - Obblighi dell'aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti:

L'aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105 Dlgs 50/2016: " L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

Comma 1, art.3 Legge 136/2010: " Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

N.2-Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice:

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n.136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l.136/2010: " La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo



richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.3-Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

N.4-Tempi e modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

Sanzioni e penali per subcontratti/subappalti/subaffidamenti

A norma di quanto previsto dall'art.3 comma 9 della Legge n.136/10 la mancata previsione, all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto (subcontratto-subappalto-subaffidamento), della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. E' equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, in un subappalto o in un subaffidamento, ferma restando, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto, subappalto o subaffidamento è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 Euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

-pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di



applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Referente d'impresa

Si richiede alla ditta aggiudicataria di comunicare a questa ASST il nominativo, il Codice Fiscale e la mail del Referente d'impresa della Ditta aggiudicataria che dovrà compilare la scheda T&T per la trasparenza e tracciabilità.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016) stabilisce le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto dell'ASST nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti. Si precisa inoltre che l'ASST procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

24. FORO COMPETENTE

Foro competente ed esclusivo, per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Bergamo.

Nelle more di un eventuale giudizio, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive di acquisto, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'ASST interessata.

25. NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di servizi; in particolare, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.



Il presente capitolato di gara, che si compone di n. 47 pagine e n. 25 articoli è stato sottoscritto per accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.

L'Impresa sottoscritta si obbliga ad eseguire il servizio in oggetto alle condizioni tutte stabilite nel presente capitolato di gara.